

Statuto – Associazione Italiana Guardiani di Zoo

Art. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: **“Associazione Italiana Guardiani di Zoo Aps”** (A.I.G.ZOO), non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Associazione ha sede legale in Via Botticelli, 6 nel comune di Latisana (UD).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se fatto all'interno dello stesso Comune, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione potrà inoltre creare nuove sedi in altre città, al fine di promuovere e divulgare gli scopi e le finalità statutarie (queste saranno prive di alcuna autonomia rispetto alla sede principale).

La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci, come previsto dall'art. 11 del presente Statuto.

Art. 2

(Statuto)

L'Associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente Statuto e agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3

(Efficacia dello Statuto)

Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli associati; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività associativa.

Art. 4

(Interpretazione dello Statuto)

Lo Statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi al Codice Civile.

ART. 5

(Scopo, finalità e attività)

L'Associazione non ha scopo di lucro, sulla base del principio di sussidiarietà, secondo quanto previsto dall'art. 118 della Costituzione, in conformità con la Legge 106/2016 e con il D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117, e successive modificazioni, opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per consentire ai propri associati e ai cittadini in genere, attraverso l'attività esercitata, crescita civile e culturale, coesione sociale, miglioramento della qualità della vita.

L'Associazione sostiene l'autonoma iniziativa di quanti concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione, il pieno sviluppo della persona e la valorizzazione del potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.

E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria.

Poiché l'Associazione non persegue scopo di lucro, né direttamente né indirettamente, nel caso in cui si raggiungessero degli avanzi di esercizio, gli stessi andranno utilizzati nell'Associazione al fine di migliorare l'efficienza e la qualità dello svolgimento delle attività istituzionali. Tutte le attività associative saranno svolte nel pieno rispetto delle leggi vigenti, della libertà e della dignità degli associati.

L'Associazione può svolgere attività ricreative e culturali; comprese quelle di carattere educativo, pedagogico, di promozione sociale e di utilità sociale a favore degli associati, come pure di terzi, sempre senza finalità di lucro e nel pieno rispetto delle norme e dei valori più sopra ricordati, nonché ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale e in modo prevalente attività di interesse generale, secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

L'A.I.G.ZOO riunisce tutti i guardiani di zoo che lavorano in una struttura zoologica, acquario, riserva naturale, centro recupero animali selvatici o fattorie didattiche (pubbliche o private).

Gli obiettivi dell'Associazione sono:

- riunire tutti i guardiani di zoo a livello nazionale, definendo il ruolo del guardiano di zoo;
- creare un mezzo per facilitare la professionalizzazione dei guardiani di zoo tramite l'organizzazione di eventi, convegni, corsi e workshop;
- organizzare eventi culturali e di formazione sul fondamentale ruolo svolto dai giardini zoologici per la salvaguardia dell'ambiente e delle specie a rischio di estinzione;
- promuovere attraverso attività di vario genere l'importanza della figura del guardiano di zoo per il mantenimento di alti stati di benessere nelle specie ospitate in ambiente controllato all'interno delle strutture zoologiche;
- instaurare una rete di comunicazione e di collaborazione sia tra i guardiani di zoo italiani che con quelli degli altri Paesi, al fine di apprendere conoscenze e informazioni per raggiungere i più alti standard di eccellenza nella gestione degli animali accuditi;

- sostenere e promuovere la conservazione della fauna selvatica negli ambienti naturali, attraverso il finanziamento di progetti in-situ.

L'Associazione può anche esercitare e organizzare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, e successive modificazioni, ulteriori attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. In particolare, esercita attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari e ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti. L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017. L'individuazione delle ulteriori attività esercitabili è demandata al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

ART. 6 (Descrizione ruolo del guardiano di zoo)

Il guardiano di zoo è colui che si occupa della gestione e del benessere degli animali domestici e selvatici ospitati all'interno di strutture zoologiche, acquari, riserve naturali, centri recupero animali selvatici o fattorie didattiche (pubbliche o private).

I compiti che deve svolgere sono i seguenti:

- occuparsi del benessere fisico e psicologico degli esemplari attraverso la gestione e la cura giornaliera;
- creare e somministrare gli arricchimenti, in base agli accordi presi con la dirigenza della propria struttura;
- organizzare ed effettuare le sessioni di training per ogni specie, in base agli accordi presi con la dirigenza della propria struttura;
- gestire e controllare le aree, interne ed esterne, adibite ad ospitare le specie animali;
- fornire assistenza e collaborazione nei casi di “fuga degli animali”, in base ai piani d'emergenza concordati con la dirigenza della propria struttura;
- promuovere e divulgare al pubblico le conoscenze scientifiche e di salvaguardia delle specie ospitate, in base agli accordi presi con la dirigenza della propria struttura.

ART. 7 (Gestione delle attività organizzate)

Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per il raggiungimento di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, l'Associazione può collaborare con altri enti del Terzo Settore e con Enti senza fini di lucro, nonché con soggetti pubblici e privati.

Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro.

Per la gestione di tali attività privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti e si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per la gestione delle attività organizzate, l'Associazione può ricorrere inoltre a prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, o di lavoro dipendente, o ad altre forme di collaborazione consentite dalla legge, anche dei propri associati, quando ciò sia necessario ai fini dello

svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie, nei limiti di quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni.

ART. 8 **(Ammissione)**

Sono Soci dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'Associazione altri Enti appartenenti al Terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Potranno essere Soci dell'Associazione tutti coloro che svolgono l'attività di guardiano di zoo in una struttura zoologica, acquario, riserva naturale, centro recupero animali selvatici o fattoria didattica (private o pubbliche) e coloro che, pur non svolgendo questa mansione, dimostreranno di poter contribuire attivamente e in maniera innovativa alla crescita dell'Associazione. Tutte le richieste di associazione all'A.I.G.ZOO dovranno essere discusse e approvate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 (sessanta) giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 (sessanta) giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 9 **(Diritti e doveri degli associati)**

Gli associati hanno tutti pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee,
- esaminare i Libri Sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 21;
- votare in Assemblea purché iscritti nel Libro Soci e in regola con il pagamento della quota associativa;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore.

Hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e il Regolamento interno;
- versare la quota associativa annua secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 10
(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, libero, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione.

Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 11
(Perdita della qualifica di Socio)

La carica di Socio, all'interno dell'Associazione, si può perdere per le seguenti motivazioni:

- decesso;
- dimissioni;
- negligenza;
- morosità.

Il Socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

Il Socio può essere escluso dall'Associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dal precedente articolo o per altri gravi motivi che abbiano recato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa.

L'esclusione del Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo e deve essere comunicata, a mezzo lettera, al medesimo assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'Assemblea dei Soci nella prima riunione utile.

Il Socio escluso, entro 30 (trenta) giorni da tale comunicazione, potrà difendersi inviando una comunicazione a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata indirizzata al Presidente dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo ha 20 (venti) giorni di tempo per decidere se persistere nella radiazione.

I Soci receduti o esclusi, che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 12
(Organi Sociali e Cariche Elettive)

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo Associativo.

Sono cariche elettive dell'Associazione:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio Direttivo Associativo (costituito da Presidente, Vicepresidente, Segretario e quattro Consiglieri).

Sono organi eventuali e facoltativi:

- a) l'Organo di Controllo;
- b) l'Organo di Revisione Legale dei Conti.

Tutte le cariche elettive sono a titolo gratuito.

Le cariche di Vicepresidente e di Segretario vengono nominate dai membri del Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea dei Soci nel corso della prima riunione del Consiglio Direttivo stesso.

ART. 13 **(Assemblea dei Soci)**

L'Assemblea dei Soci è l'organo supremo dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci dell'Associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale.

L'Assemblea ha il compito di indicare l'orientamento e gli indirizzi dell'attività associativa. Le sue delibere, adottate a maggioranza assoluta dei voti o alle diverse qualificate maggioranze previste dal presente Statuto e dai regolamenti, vincolano gli altri organi associativi e tutti i membri.

Ciascun associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce, all'avviso di convocazione. Le deleghe sono valide anche per il calcolo del quorum alla prima convocazione dell'Assemblea.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.

L'Assemblea viene convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal Libro degli associati.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei Soci aventi diritto di voto o quando il Consiglio Direttivo lo ritenesse necessario; nel qual caso entro i 15 (quindici) giorni dalla richiesta deve essere convocata l'Assemblea, da tenersi entro i successivi 30 (trenta) giorni. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria: è straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dell'Atto Costitutivo o dello Statuto, nonché per lo scioglimento, la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione e tutte queste ipotesi vanno inserite, poiché si tratta di competenze inderogabili. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 14 **(Assemblea ordinaria)**

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

ART. 15
(Assemblea straordinaria)

Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche dell'Atto Costitutivo o dello Statuto, occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) dei Soci aventi diritto (ovvero quelli regolarmente iscritti sul Libro degli associati) e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, oltre che sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione, è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei Soci aventi diritto.

ART. 16
(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da sei membri eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti per massimo 3 (tre) mandati consecutivi.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; si applica l'Art. 2382 del Codice Civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'Art. 2475-ter del Codice Civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'Associazione,
- attua le deliberazioni dell'Assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei Libri Sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runts,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Più nel dettaglio, i membri del Consiglio Direttivo sono:

- il Presidente: è colui che ha il compito di dirigere e amministrare l'Associazione. E' il rappresentante legale dell'Associazione e ha il compito di tenere e compilare il registro dei progetti. Deve essere sempre presente alle riunioni e può mancare solamente in caso di gravi motivazioni facendo pervenire in forma scritta le motivazioni al C.D.. Deve inoltre promuovere e dare realizzazione insieme al C.D a quanto deliberato dall'Assemblea.

Il Presidente viene votato da tutti gli aventi diritto al voto e si possono candidare solo ed esclusivamente coloro che sono Soci regolari.

Il Presidente, in ogni mandato, rimane in carica per tre anni; può essere rieletto lo stesso membro per un massimo di 3 (tre) mandati consecutivi.

Ha il potere di agire in nome e per conto dell'Associazione.

- Il Vicepresidente: è colui che sostituisce il Presidente nel suo ruolo in caso di assenza. In tale occasione assume i diritti e i doveri del Presidente.

Fa parte del C.D., quindi ha l'obbligo di presenziare alle riunioni tranne in caso di gravi motivazioni facendo pervenire in forma scritta le motivazioni al C.D.

Il Vicepresidente viene votato dal C.D. e si possono candidare solo ed esclusivamente coloro che sono Soci regolari.

Il Vicepresidente, in ogni mandato, rimane in carica per tre anni; può essere rieletto lo stesso membro per un massimo di 3 (tre) mandati consecutivi.

- Il Segretario: è colui che gestisce e amministra i fondi dell'Associazione; ha il compito di tenere e compilare il registro di cassa e il registro dei Soci.

Fa parte del C.D., quindi ha l'obbligo di presenziare alle riunioni tranne in caso di gravi motivazioni.

Il Segretario viene votato dal C.D. e si possono candidare solo ed esclusivamente coloro che sono Soci regolari.

Il Segretario, in ogni mandato, rimane in carica per tre anni; può essere rieletto lo stesso membro per un massimo di 3 (tre) mandati consecutivi.

Su delega del Presidente può agire in nome e per conto dell'Associazione per incarichi pro tempore e per particolari funzioni od attività.

- I Consiglieri: all'interno del C.D. saranno presenti quattro consiglieri.

I Consiglieri vengono votati da tutti gli aventi diritto al voto e si possono candidare solo ed esclusivamente coloro che sono Soci regolari.

I Consiglieri, in ogni mandato, rimangono in carica per tre anni; possono essere rieletti gli stessi membri per un massimo di 3 (tre) mandati consecutivi.

Tutte le cariche all'interno del Consiglio Direttivo si possono perdere per le stesse motivazioni descritte nell'art. 11.

Un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea dei Soci per l'elezione del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio Direttivo.

ART. 17

(Assemblea ordinaria e straordinaria del Consiglio Direttivo)

All'assemblea spettano i seguenti compiti (in sede ordinaria):

- approvare il bilancio di esercizio e, quando previsto, il bilancio sociale;
- discutere e deliberare sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- nominare e revocare, quando previsto, l'Organo di controllo;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e il compenso ad esso spettante;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissare su proposta del Consiglio Direttivo la quota associativa annuale;
- deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, sull'attività svolta e da svolgere, nei vari settori di competenza;
- deliberare su ogni altro argomento sottopostole dal Consiglio Direttivo;
- deliberare sulle materie per cui è stata convocata, nonché su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e/o del Consiglio Direttivo.

All'assemblea spettano i seguenti compiti (in sede straordinaria):

- deliberare sulle proposte di modifica dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio sociale.

Il Consiglio Direttivo si riunirà minimo 2 (due) volte all'anno, anche per via telematica utilizzando una piattaforma on line specifica per video conferenze.

Il Presidente convoca, per via telematica o scritta, i membri del Consiglio Direttivo comunicando le tematiche dell'incontro. Anche in questo caso, limitatamente ai sette membri, per la validità delle decisioni prese nel corso delle riunioni, sarà necessaria la presenza della metà più uno dei membri. Le decisioni verranno prese a maggioranza dei votanti e mai a scrutinio segreto; non verranno accettati i voti "in delega".

Il Consiglio Direttivo si deve riunire per i seguenti scopi:

- ammissione dei nuovi Soci;
- ideazione, organizzazione e gestione di convegni, corsi, giornate tematiche e workshop;
- qualsiasi altra ragione riguardante l'ordinaria gestione dell'Associazione stessa.

La convocazione deve essere fatta minimo 7 (sette) giorni prima della riunione.

Tutte le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere accompagnate dalla redazione di un verbale.

ART. 18 **(Organo di controllo)**

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19 **(Organo di Revisione legale dei conti)**

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 20
(Votazioni durante le Assemblee dei Soci)

Hanno diritto al voto tutti coloro che fanno parte dell'Associazione come Soci, purché abbiano conseguito la maggiore età. Gli Associati minorenni non possono farsi rappresentare per essere eletti alle cariche sociali, e cioè nella funzione di elettorato passivo. Sino al raggiungimento della maggiore età, i soci minorenni sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la potestà genitoriale, che ha diritto esclusivamente all'elettorato attivo.

Le votazioni avverranno per alzata di mano e le decisioni verranno prese a maggioranza dei votanti (50%+1); verranno accettati i voti "in delega" (massimo una a Socio).

Nelle votazioni per l'elezione delle cariche del C.D. verranno eletti il Presidente e i 6 (sei) Consiglieri, con due distinte votazioni, che avverranno con scrutinio segreto.

L'Assemblea può svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati.

In tal caso è necessario che:

A) siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

B) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

C) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo;

Detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

D) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

E) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di ricevere, visionare o trasmettere documenti;

F) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante.

Per ogni partecipante in presenza alle votazioni verrà accettata una sola delega al voto da parte di un altro Socio; I partecipanti on line non potranno presentare delega di altro Socio.

I Soci dovranno indicare:

- una preferenza tra i candidati alla carica di Presidente;
- due preferenze tra i candidati alle cariche di Consiglieri (non sarà necessario raggiungere il 50%+1 ma saranno eletti i sei candidati più votati; nel caso in cui non si arrivi a sei eletti e/o ci sia una situazione di parità di voti tra i candidati, si organizzerà subito una nuova votazione e/o ballottaggio per assegnare le cariche mancanti).

Durante la prima riunione del C.D. verranno suddivise le diverse cariche tra gli eletti.

ART. 21
(Libri Sociali)

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti Libri Sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, dell'Organo di controllo e degli altri Organi sociali, tenuti a cura dell'Organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione.

Tutti i Soci, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i Libri Sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

ART. 22
(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni da privati;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili sulla base della normativa fiscale prevista per gli ETS;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Tutte le risorse economiche dell'Associazione serviranno per finanziare l'organizzazione di eventi, workshop, convegni e attività al fine di dare possibilità di professionalizzazione ai Soci. La disponibilità economica dell'Associazione sarà inoltre impiegata per sostenere progetti di conservazione in-situ e promuovere attività scelte dal C.D., con lo scopo di sensibilizzare il pubblico sulle tematiche della conservazione della natura.

ART. 23
(I beni)

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili e i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono a essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 24
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite,

proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 25
(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il bilancio è predisposto dal Segretario e viene approvato dall'Assemblea ordinaria dei Soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo; il Bilancio viene depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 26
(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione di promozione sociale e le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 28
(Regolamento interno)

Un Regolamento Interno può essere redatto dal Consiglio Direttivo e deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci. Il Regolamento potrà servire per chiarire alcuni punti dello Statuto.

ART. 29
(Personale retribuito)

L'Associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito Regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 30
(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31
(Responsabilità dell'Associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 32
(Assicurazione dell'Associazione)

L'Associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

ART. 33
(Scioglimento dell'Associazione)

Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere pronunciato solamente in occasione di una Assemblea dei Soci straordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata. Lo scioglimento della stessa deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata a un'Associazione con le stesse finalità ovvero sarà devoluto a un progetto di conservazione per la salvaguardia della natura, sentito l'organismo di controllo con il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del decreto legislativo 117/2017, e successive modificazioni.

ART. 34
(Disposizioni finali)

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti, redatti dal Consiglio Direttivo in conformità ai principi statutari stessi, si osservano le norme del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, le norme del Codice civile e relative disposizioni di attuazione.

ART. 35
(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo a opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.